

Direzione PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT

Settore Offerta turistica e sportiva

DETERMINAZIONE NUMERO: 786

DEL: 23/12/2019

Codice Direzione: A20000

Codice Settore: A2007B

Legislatura: 11

Anno: 2019

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: GOBELLO Mario

Oggetto

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla DGR n. 46-8199 del 20/12/2018, relativa al progetto: "Riqualificazione e innevamento pista 93 e pista La Croce" nel Comune di Cesana T.se (TO), ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

Premesso che:

con DGR n. 46-8199 del 20/12/2018 si è espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, inerente il progetto: "Riqualificazione e innevamento pista 93 e pista La Croce", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) presentato dalla Società SCR Piemonte S.p.A., subordinando le successive fasi di progettazione e di realizzazione al rispetto di specifiche condizioni ambientali riportate nell'Allegato A alla stessa deliberazione.

In data 5 dicembre 2019, il sig. Michele Nivriera, in qualità di delegato della Società SCR Piemonte S.p.A., ha presentato ai sensi del comma 3, art. 28 del D.lgs. n. 152/2006, la documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella suddetta deliberazione.

Ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali imposte per la redazione del progetto esecutivo degli interventi, il Responsabile del procedimento ha convocato un incontro dell'OTR, tenutosi in data 20/12/2019.

Dato atto che sono pervenuti i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico in sede di istruttoria in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisiti agli atti, come di seguito elencati:

- Arpa Piemonte – Dipartimento Valutazioni Ambientali Centro Regionale Amianto ambientale - prot. n. 112351 del 19/12/2019.

Valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e alla luce dei contributi tecnici pervenuti, si attesta l'ottemperanza e/o la parziale ottemperanza alle singole condizioni come si evince dalla tabella allegata al verbale OTR del 20/12/2019, e parte integrante del suddetto documento. Pertanto con nota del Settore Offerta Turistica e Sportiva, verrà richiesto al Proponente di integrare le condizioni che risultano non ottemperate o parzialmente ottemperate.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale e dei pareri acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di **semplificazione**";

vista L.R. 23/2008 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

visto il D.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i. - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

vista la L.R. del 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

visto il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo **Centrale** dell'Organo Tecnico Regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente **determinazione** non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DETERMINA

- di attestare l'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con DGR n. 46-8199 del 20/12/2018, a condizione che siano integrate le condizioni che risultano non **ottemperate** o parzialmente ottemperate, come risultanti dalla tabella allegata alla **presente** determinazione, di cui costituisce parte integrante, entro 30 giorni dalla **notifica** della presente determina;
- di dare atto che il presente atto concerne **esclusivamente** la compatibilità **ambientale** degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle **stesse**, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la **pubblica** e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto

disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste;

- di dare atto che per l'ottemperanza alle condizioni ambientali in fase di cantiere (come precisato nella tabella), riportate nell'allegato A e parte integrante della presente **determinazione**, il Proponente dovrà comunicare **preventivamente** all'Autorità competente e ad Arpa la data di avvio dei lavori al fine di consentire le successive attività di verifica ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e dell'art. 28 D.Lgs.152/2006;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la pubblicazione della **documentazione** relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente **determinazione**;
- di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998.

Contro la presente **determinazione** è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale **Amministrativo** Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, **nonché** ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva
dr. Mario Gobello

FDA



Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA D.G.R. n. 46-8199 del 20/12/2018 ai sensi dell'art. 28, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Riqualificazione e innevamento pista 93 e pista La Croce" localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO).

n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
2.1.	<p>Progettazione definitiva/esecutiva <i>Ante operame in corso d'opera</i></p> <p>Terre e rocce da scavo</p> <p>– Gli elaborati e dati relativi alla gestione dei materiali da scavo siano raggruppati e formalizzati in uno specifico "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", raccogliendo le informazioni richieste dal comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017.</p>	<p>ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).</p>	Ottemperato	
	<p>– In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio lavori, sarà inoltre necessario procedere a completare la caratterizzazione dei materiali da scavo con riferimento ai restanti parametri minimi della tabella 4.1, allegato 4 del D.P.R. 120 del 2017 oltre all'amianto totale, verificando il rispetto delle concentrazioni soglia di cui alla tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Laddove la caratterizzazione dei materiali da scavo ha evidenziato o evidenziasse in seguito, per fenomeni naturali, la presenza di parametri oltre i limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06, il proponente dovrà dar corso alle procedure di cui all'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 120/2017.</p>	<p>ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).</p>	Parzialmente ottemperata	<p>Risulta necessario che il proponente dia seguito, prima dell'inizio delle attività di scavo, alle procedure di cui all'art. 11 comma 1 del DPR 120/17 secondo le indicazioni contenute nelle FAQ condivise pubblicati sui siti di ARPA, Regione, Province. In particolare si ritiene opportuno che la comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, venga fin da subito corredata da idonea documentazione che, sulla base dei dati analitici disponibili sull'area in esame e/o eventualmente anche su zone limitrofe facenti parte del medesimo ambito territoriale con fondo naturale, dei dati bibliografici e del contesto geologico in esame, tenda a dimostrare che i valori alle CSC di riferimento, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti.</p> <p>Si prende atto che la caratterizzazione è stata eseguita analizzando il</p>



n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
				sottovaglio a 2 mm, ma si ritiene che qualora si rendessero necessarie ulteriori analisi queste dovranno essere eseguite, per il parametro amianto totale, su tutte le frazioni granulometriche. Si dà inoltre atto che è pervenuta dal laboratorio Tecno Piemonte in data 13 dicembre una copia rettificata dei rapporti di prova, con modifica dell'indicazione del metodo analitico per il parametro amianto;
2.2.	<p>Gestione fase di cantiere</p> <p>– È necessario individuare in apposite tavole e/o relazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dettaglio dell'area di lavaggio dei mezzi di cantiere; • eventuali scarichi idrici legati all'attività di cantiere. <p>In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente in materia e le eventuali acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al d.lgs. 152/2006.</p>	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	
	<p>– Dovrà essere inoltre garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri; • l'adozione di un protocollo di gestione di eventuali sversamenti accidentali; • il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi; 	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	Da verificare in fase di cantiere
2.3	<p>Amianto</p> <p>– L'inizio dei lavori sarà subordinato all'invio di cronoprogramma aggiornato e dettagliato agli Enti partecipanti all'istruttoria per la procedura di VIA e dovrà considerare che anche le operazioni di "Taglio alberi ed estirpazione delle ceppaie" effettuate nelle aree di cui ai "Settori A-D" devono essere</p>	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	

n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
	considerate tra quelle a possibile rischio amianto e quindi ricomprese nella categoria "Z2 Lavorazioni in presenza di amianto".			
-	Con riferimento alle operazioni di "Taglio alberi ed estirpazione delle ceppaie", effettuate nelle zone con presenza di amianto, i ceppi dovranno essere smaltiti in discarica, salvo diversa procedura da concordare con ASL Spresal e Centro Regionale Amianto Ambientale di ARPA Piemonte. Inoltre, anche durante tali operazioni dovrà essere attuato un monitoraggio ambientale per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse; la periodicità e le postazioni di campionamento dovranno essere concordate con il Centro Regionale Amianto Ambientale di ARPA Piemonte.	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Parzialmente ottemperata	Si resta in attesa di ricevere l'accordo preso con l'ASL Spresal.
-	Nelle zone con presenza di amianto le attività di vagliatura del materiale di scavo e di scotico sono vietate, al fine di ridurre il rischio di aerodispersione di fibre di amianto (cfr. pag. 36 e 37 doc. AV_37_13L65I05A_0_0_P_GE_00_CA_03 7_2 - Relazione generale).	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	
-	Relativamente al monitoraggio ambientale, per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse, da effettuarsi nei "Settori A-D", deve essere aggiunto un punto di monitoraggio ad est dell'area di cantiere, eventualmente in sostituzione del punto PC02.	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	NON ottemperata	Si ribadisce che relativamente al monitoraggio ambientale, per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse, da effettuarsi nei "Settori A-D", deve essere aggiunto un punto di monitoraggio ad est dell'area di cantiere, eventualmente in sostituzione del punto PC02.
-	Nelle zone con presenza naturale di amianto, al fine di preservare le opere realizzate e di prevenire il rischio di indebita esposizione all'amianto l'amministrazione comunale deve adottare appositi provvedimenti amministrativi atti a porre limitazioni permanenti all'uso delle aree interessate dalla presenza di amianto. In particolare dovrà essere vietato il transito mediante opportune restrizioni (recinzioni e cartellonistica di segnalazione, avvertimento di pericolo rischio amianto) da posizionare all'ingresso e uscita delle piste, degli accessi laterali o della sentieristica utilizzata. Deve altresì essere vietata qualsiasi altra attività che possa pregiudicare la copertura erbosa	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).		Non di competenza di SCR SpA ma del Comune a fine opera.




n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
	del terreno. Del divieto dovrà essere data adeguata informazione agli addetti alla manutenzione degli impianti e piste sciistiche, alla popolazione e ai turisti. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale, motivate e subordinate a precisi requisiti.			
	- Limitatamente ai settori A e D, qualora ad ultimazione dei lavori di movimentazione terra si evidenziassero zone con una cospicua presenza superficiale di amianto, allo scopo di limitarne il rischio di aerodispersione, si dovrà procedere al loro ricoprimento con terreno vegetale.	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	
	- Durante le attività di scavo e movimentazione terra e rocce effettuate nei settori C-F, dovrà essere presente in cantiere un geologo al fine di individuare eventuali cambi della litologia del materiale movimentato. Qualora si riscontri la presenza di materiale con possibile presenza di amianto (es. "pietre verdi") le attività lavorative dovranno essere interrotte e dovrà essere data immediata comunicazione agli Enti partecipanti all'istruttoria per la procedura di V.I.A. per i relativi provvedimenti di competenza. Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto, dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di litologia riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica.	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	
	- Per gli interventi previsti nel settore F e C, nella parte inserita nell'area a rischio di presenza amianto della carta POMA in corrispondenza del raccordo tra la pista "90" e la "Croce", dovranno essere evitate le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • lo scotico del tappeto erboso; • riporti di materiale; • le operazioni di disbosco dovranno limitarsi al taglio della parte aerea della vegetazione e le ceppaie non dovranno essere asportate. <p>Qualora in questi settori sia necessario intervenire per la realizzazione di canalette di scolo, sistemi di drenaggio delle acque, dovranno essere utilizzate le precauzioni previste per le zone con potenziale presenza di amianto nelle "Linee di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre di amianto".</p>	ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).	Ottemperata	



n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
2.4	<p>Gestione del rischio valanghivo</p> <p>La gestione del rischio valanghivo sulla pista compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; a tal fine si raccomanda che il Direttore di pista effettui con regolarità le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso, al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.</p>	<p>ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).</p>	<p>Ottemperata</p>	
2.5	<p>Vegetazione e piano di controllo e manutenzione dei ripristini</p> <p>– Il progetto esecutivo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la descrizione degli inerbimenti tecnici e delle piantumazioni previsti in apposite tavole con i relativi richiami alle relazioni ove vengono descritti; le specie vegetali utilizzate dovranno essere autoctone e adeguate al clima ed al corredo floristico della zona; • gli obiettivi di copertura erbacea previsti per ciascun settore e/o tipologia di intervento (sedime pista, scarpata, ecc). I ripristini nelle zone dove è stato riscontrato amianto dovranno garantire il massimo grado di copertura possibile (almeno 90%), al fine di evitare il sollevamento di fibre; • un piano di controllo e manutenzione dei ripristini effettuati al fine di garantire l'attecchimento degli impianti e il raggiungimento del grado di copertura definito per gli inerbimenti; • la garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento almeno triennale del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori. 	<p>ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).</p>	<p>Parzialmente Ottemperata</p>	<p>Manca un Piano dettagliato di manutenzione e di controllo dei ripristini ed un cronoprogramma delle verifiche.</p>
3.1	<p>Assetto idrogeologico del versante</p> <p>– le opere di sostegno del materiale di scavo sulla pista "La Croce", previste nel settore A tra le progressive progettuali 195 m e 322 m, costituite da elementi di consolidamento in acciaio a moduli pre-assemblati con tamponamenti in legno, dovranno essere oggetto di verifiche di stabilità interna e d'interazione terreno-struttura, conformemente a quanto previsto</p>	<p>Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).</p>	<p>Ottemperate</p>	<p>Da verificare in fase di cantiere, escluso il primo punto.</p>



n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
	<p>dall'aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 Gennaio 2018)"; per questo intervento dovrà essere predisposto un dettagliato piano di controllo e monitoraggio nei casi in cui la perdita di efficienza delle opere configuri possibili scenari di rischio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - in fase di realizzazione il geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori dovrà verificare che le caratteristiche geotecniche dei terreni oggetto di scavo rispettino le previsioni progettuali, in particolare nei settori di versante oggetto di maggiori movimenti terra (settori A e C); in presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti o di affioramento di falde superficiali dovranno essere previste opere integrative di sostegno d'ingegneria naturalistica o di drenaggio, da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti; - nella realizzazione del raccordo tra la pista 90 e la pista "La Croce" nel settore F la Direzione Lavori dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire l'integrità del tubo inclinometrico gestito da ARPA Piemonte, ubicato presso la zona di cantiere in corrispondenza del tornante ubicato a quota 1720 m; - nelle fasi di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm; - lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere; - sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato; - l'attraversamento dei corsi d'acqua dovrà avvenire preferibilmente con la realizzazione di guadi con sezione "a corda molla" o, nel caso di presenza di tratti intubati, dovranno essere effettuate specifiche verifiche idrauliche atte a verificare l'idoneità del 			



n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
	<p>dimensionamento delle opere e delle scoline che si intendono realizzare, in relazione ai possibili deflussi. Qualora la verifica dia esito negativo il proponente dovrà adeguare le opere in modo da garantire il deflusso delle acque ed evitare l'insacco di dissesti superficiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento; - tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; - al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti. 			
3.2	<p>Aspetti forestali e selvicolturali</p> <p>L'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.R. 4/2009. Tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.R. 45/1989.</p> <p>L'intervento non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 2/2009 come di interesse pubblico in quanto non risulta individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo, né è dimostrata la conformità urbanistica al P.R.G.C. secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 bis della stessa Legge regionale.</p> <p>L'azione di trasformazione non è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, né persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto non ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboscimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della l.r. 45/1989, né in quelli previsti al comma 7 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.</p>	<p><i>Regione Piemonte</i> (Organo tecnico regionale).</p>	<p>Parzialmente ottemperata</p>	<p>Occorre precisare se la compensazione sarà monetaria o fisica; in quest'ultimo caso occorrerà presentare il progetto di miglioramento forestale.</p>



n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
	<p>Per la quantificazione della compensazione occorre considerare unicamente la superficie forestale trasformata, escludendo quella oggetto di semplici modifiche dovute a limitati movimenti di terra per il livellamento e la riprofilatura del versante. Dagli elaborati progettuali forniti, la superficie boscata effettivamente trasformata risulta pari a circa 1,5 ha.</p> <p><u>Prescrizioni</u></p> <p>In fase di elaborazione della progettazione esecutiva dovrà essere determinata, a cura di tecnico forestale abilitato, la corretta superficie forestale oggetto di trasformazione all'interno della Relazione Forestale redatta quale documento autonomo.</p> <p>L'entità della compensazione forestale dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. In particolare, sulla base della descrizione del popolamento interessato, si ritiene congruo adottare i seguenti parametri e pesi:</p> <p>A – FORMA DI GOVERNO - Fustaia B – CATEGORIA FORESTALE - Pinete di pino silvestre, lariceti e cembrete C – UBICAZIONE - Montagna D – DESTINAZIONI, FUNZIONI PREVALENTI, VINCOLI Vincolo idrogeologico E - TIPOLOGIA E REVERSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE Opere edilizie</p> <p>La compensazione fisica deve essere determinata secondo quanto disposto al § 3.3 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, e non potrà essere realizzata mediante un intervento di rimboschimento, ma unicamente attraverso un intervento di miglioramento boschivo che dovrà essere individuato secondo quanto disposto al § 3.3.2., o in alternativa alla compensazione fisica è possibile optare per la compensazione monetaria secondo quanto disposto al § 3.2 dell'allegato 1 della richiamata Deliberazione.</p> <p>E' esclusa dagli interventi di miglioramento boschivo la realizzazione di viabilità o di altre infrastrutture quali la sentieristica.</p>			
3.3	<p><u>Monitoraggi e controlli</u></p> <p>Il proponente dovrà aggiornare il piano di manutenzione e controllo e fissare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli obiettivi che intende raggiungere relativamente all'attecchimento degli inerbimenti e degli impianti vegetali; – le modalità e frequenza di misurazione; – le metodiche utilizzate; – le azioni da intraprendere in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, 	<p>ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale).</p>	<p>Parzialmente Ottemperato</p>	<p>Manca un Piano dettagliato di manutenzione e di controllo dei ripristini ed un cronoprogramma delle verifiche.</p>

n.	Condizioni ambientali	Struttura competente per la verifica	Esito	Osservazioni / condizioni ulteriori
	<p>– le modalità di comunicazione dei risultati.</p> <p>L'estensione temporale del piano di verifiche e manutenzione dovrà coprire i primi cinque anni successivi alla realizzazione dei lavori.</p> <p>Prima di dare inizio ai lavori deve essere presentata la autocertificazione e dichiarazione di atto notorio approvata con D.D. n° 326 in data 08/02/2017, con i contenuti e le modalità previste al § 2 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.</p>			



